



Comune di Decollatura

(Provincia di Catanzaro)

Piazza G. Perri, 5 - C.A.P. 88041 - tel: 096861169 fax: 096861247
C.F. 01207810795 email: amministrativo@comune.decollatura.cz.it
PEC: servizigenerali.decollatura@asmepec.it

Prot. N. 2246 del 27/04/2022

Ordinanza n.31 del 26/04/2022

OGGETTO: Divieto dell'utilizzo di prodotti erbicidi a base di glifosato sull'intero territorio comunale, ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile e del suolo.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- l'utilizzo di prodotti erbicidi risulta in uso nel territorio comunale, non solo nelle coltivazioni agricole per evitare lo sviluppo delle erbe infestanti, ma anche nella cura di giardini e aree verdi da parte di privati cittadini;
- tra i prodotti erbicidi a maggiore diffusione ed utilizzo vi sono quelli contenenti la sostanza attiva Glifosato, un erbicida sistemico non selettivo;
- le sostanze attive contenute nei diserbanti sono oggetto di numerosi studi scientifici che, aggregati da organismi internazionali, non sono risultati ancora totalmente convergenti circa la pericolosità genotossica e cancerogena, pericolosità tuttavia oggetto di permanente attenzione e derivata cautela;
- la revoca della commercializzazione prevista nel Regolamento di esecuzione UE 2016/1313 riguarda 85 formulari nei quali l'erbicida più usato nel mondo (il glifosato), in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata, produce "effetti tossici significativi" e che tale tossicità ha indotto il Ministero della Salute a revocarne l'impiego nelle aree sensibili come parchi, giardini, ecc. e a prescrivere il divieto d'uso su suoli

eccessivamente permeabili (con sabbia superiore all'80%) e in fase di pre-raccolta e trebbiatura, con ciò evidenziando l'indiscutibile pericolosità dei formulati in oggetto;

- il 20 marzo 2015 la IACR (International Agency for Research on Cancer), agenzia dell'OMS e massima autorità per la ricerca sul cancro, ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosate il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a "probabile cancerogeno per l'uomo". Questa classificazione è basata su "limitata evidenza" negli esseri umani e "prove sufficienti" negli animali da laboratorio così come "forti prove" che il glifosate presenta due caratteristiche associate a sostanze cancerogene, cioè genotossicità e la capacità di indurre stress ossidativo;
- i corpi idrici superficiali e profondi, specie i più vulnerabili per carenza di protezione geologica, sono oggetto di possibile contaminazione da parte delle sostanze attive come il glifosato e il suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione del glifosato);
- valutato che si rende necessario attuare a livello locale una nuova e più incisiva strategia di prevenzione del rischio di inquinamento, in grado di arginare dannosi utilizzi di prodotti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, per il territorio e per la comunità su di esso insediata, anche in applicazione del principio di precauzione recepito nel diritto dell'Unione Europea;
- l'articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi» auspicando inoltre «La riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari»;
- tali indicazioni sono state riprese dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;
- verso gli stessi obiettivi di prevenzione e tutela nei confronti di un uso indiscriminato di pesticidi ed erbicidi convergono la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo

all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ove vengono specificamente definiti "aree extra agricole" tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti, aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici;

- dato atto che il principio di precauzione è citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente mediante l'attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del principio è peraltro molto più vasto estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti, sulla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Tale principio non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere limitata la sua portata da un principio confliggente;
- l'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni "gravi e irreversibili", essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta. La Commissione, infatti, ha affermato che "Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto." A conferma di ciò nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM (2000) 1 def., si afferma che nell'applicazione del principio di precauzione si debba fare ricorso al criterio del worst case: "Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dell'ambiente, della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per l'ipotesi più pessimistica";
- Visto il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,

che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare fissando procedure nel campo della sicurezza alimentare, e prevedendo il Principio di Precauzione; quanto segue all'art. 7:Principio di precauzione.

1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1, sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

Precisato dunque che l'applicazione del principio comunitario di precauzione legittima l'adozione di misure preventive e di contrasto non solo di pericoli acclarati come gravi e incombenti, ma anche di situazioni di pericolosità presunte e che la presunzione di pericolo nella fattispecie sia da riferire alla potenziale nocività per la salute umana dell'impiego di diserbanti;

Considerato che è possibile ottenere il controllo delle malerbe e delle erbe infestanti, sia in aree agricole che in aree extra-agricole, adottando sistemi e modalità alternative al diserbo chimico, utilizzando sistemi meccanici di taglio, il pirodiserbo ed il diserbo a vapore che non producono effetti collaterali e/o rilasciano sostanze indesiderate sia nei terreni che nelle acque;

Tenuto conto dell'applicabilità in materia del principio di precauzione, codificato dagli art. 191 par. 2, e 168 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, nonché della Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione e che a tale principio ricorre in premessa anche la citata Direttiva 2009/128/CE, così come nel D.lgs. 152/2006, art. 301 "Testo unico in materia ambientale";

Considerata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28/02/2020;

Constatato che l'agricoltura rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia dei Comuni dell'area interna Reventino-Savuto tale che si programmano, da parte delle aziende agricole operanti sul territorio, interventi di miglioramento ed implementazione della produzione agroalimentare;

E' compito del Comune creare le condizioni generali più favorevoli per lo sviluppo dell'economia locale ed in particolare del settore agroalimentare in quanto tendente alla crescita e potenziamento dell'occupazione, anche a fronte delle difficoltà dell'attuale crisi economica, e, dunque, la tematica in oggetto riveste carattere di interesse pubblico;

L'utilizzo di erbicidi provoca gravi danni all'economia agro-zootecnica (mancato reddito, ricostituire gli allevamenti o integrare le unità produttive mediante l'acquisto di nuovi capi);

Considerato altresì che la Regione Calabria ha operato la scelta di un'agricoltura a glifosato zero compiuta già nel 2016;

Visto il Decreto Ministeriale 26 Marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 Novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato Decreto Ministeriale 26 Marzo 2002 che indica il 30 Giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n. 194;

Visto il Decreto Ministeriale 30 Dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 Dicembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato della sostanza attiva glifosate fino al 31 Dicembre 2015;

Visti

- gli atti d'ufficio

- l'art.50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ;

ORDINA

A tutti i cittadini il divieto di utilizzo e spandimento dei diserbanti contenenti Glifosate su tutto il territorio comunale, aree pubbliche e private, aree agricole ed extra agricole.

DISPONE

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- La trasmissione di copia della presente Ordinanza a : ASP di Catanzaro- Dipartimento della Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica;
- Di trasmettere la seguente deliberazione a Ferrovie della Calabria S.r.l. per le opportune determinazioni di competenza;
- Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- Prefettura di Catanzaro;
- Stazione dei Carabinieri di Decollatura, al Corpo Di Polizia Provinciale di Catanzaro e alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Serrastretta.

FA RISERVA

Di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni alla luce di risultati delle attività di monitoraggio sulla qualità delle acque della falda nel territorio comunale, nonché di valutazioni più approfondite ed esaurienti sul problema rilevato e sui correlati rischi, d'intesa con le strutture sanitarie preposte.

INFORMA CHE

Fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dall' art.24 del D. Lgs. N. 150/2012. Concernente l' attuazione della direttiva 2009/128/CE in materia di pesticidi, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00, la violazione della presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, mediante procedimento ex art.689/1981 e s.m.i

AVVISA

Che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR competente; oppure in via alternativa, ricorso straordinario – D.P.R- 24 Novembre 1971, n. 1199 – al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Comando dei Carabinieri, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco

F.to Ing. Raffaella PERRI